

Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE)

Art. 1 Garanzia d'origine

Legge applicabile	Bozss di consultazione
<p><i>Art. 1</i></p> <p>¹ Il periodo di produzione determinante per il rilevamento dell'elettricità prodotta è pari a un mese civile per gli impianti con una potenza nominale in corrente alternata² superiore a 30 kVA e, a scelta, a un mese civile, un trimestre civile o un anno civile per gli altri impianti.</p> <p>² La garanzia di origine comprende, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">a. la quantità di elettricità prodotta in kWh;b. il periodo di produzione in mesi;c. la denominazione dei vettori energetici utilizzati per la produzione dell'elettricità, conformemente al numero 1.1 dell'allegato;d. i dati per l'identificazione dell'impianto di produzione, in particolare la denominazione, l'ubicazione, la data di entrata in servizio, la data di rilascio dell'ultima concessione nel caso di un impianto idroelettrico, il nome e indirizzo del gestore;e. i dati tecnici dell'impianto di produzione, in particolare il tipo di impianto, la potenza elettrica e, nel caso di un impianto idroelettrico, l'indicazione se si tratta di una centrale ad acqua fluente o ad accumulazione, con o senza pompaggio;f. i dati per l'identificazione del luogo in cui l'elettricità immessa in rete dal produttore viene misurata (punto di misurazione), in particolare il nome e l'indirizzo del gestore del punto di misurazione e i dati relativi al suo controllo ufficiale, il numero d'identificazione, l'ubicazione, il nome e l'indirizzo del gestore della rete alimentata attraverso tale punto di misurazione;g. l'indicazione se una parte dell'elettricità è consumata sul posto (consumo proprio);h. l'indicazione dell'eventuale ammontare della remunerazione unica, del contributo d'investimento, del premio di mercato o del finanziamento dei costi supplementari ricevuto dal produttore;	<p><i>Art. 1, cpv. 1</i></p> <p>¹ Il periodo di produzione determinante per il rilevamento dell'elettricità prodotta è pari a un mese civile per gli impianti con una potenza nominale in corrente alternata superiore a 30 kVA e, a scelta, a un mese civile o a un trimestre civile per gli altri impianti.</p>

i. i dati relativi alle emissioni di CO₂ generate direttamente dalla produzione di elettricità nonché al volume delle scorie radioattive prodotte.

³ Nel caso degli impianti a combustibili fossili con una potenza di allacciamento pari al massimo a 300 kVA, messi in esercizio prima del 1° gennaio 2013 e con un consumo proprio, inclusa l'alimentazione ausiliaria non superiore al 20 per cento della quantità di elettricità prodotta, in deroga all'articolo 1 capoverso 2 lettera a l'energia immessa (produzione eccedentaria) può essere registrata nella garanzia di origine.³

⁴ Una garanzia di origine che non viene annullata entro 12 mesi dalla fine del rispettivo periodo di produzione perde la sua validità e non può più essere utilizzata. Una garanzia di origine il cui periodo di produzione coincide con i mesi di gennaio, febbraio, marzo o aprile oppure con tutto il primo trimestre perde la sua validità solo a fine maggio dell'anno seguente.

⁵ L'organo di esecuzione di cui all'articolo 64 della legge federale del 30 settembre 20164 sull'energia (LEne) emana direttive sulla forma delle garanzie di origine, dopo aver dato alle cerchie interessate la possibilità di esprimersi.

⁶ Il gestore ha diritto alla registrazione di garanzie di origine a partire dalla messa in esercizio di un nuovo impianto di produzione se presenta all'organo di esecuzione la certificazione completa dei dati dell'impianto al più tardi entro un mese dalla messa in esercizio dello stesso. Se non rispetta tale termine, fino al momento in cui la notifica viene presentata non ha diritto alla registrazione di garanzie di origine.⁵

Art. 5 Trasmissione dei dati di produzioni

Legge applicabile	Bozza di consultazione
<p><i>Art. 5</i></p> <p>¹ I dati di produzione devono essere trasmessi all'organo di esecuzione, su mandato del produttore, attraverso una procedura automatica direttamente dal punto di misurazione. Sono esclusi dalla trasmissione automatica gli impianti di cui all'articolo 8a capoverso 3 dell'ordinanza del 14 marzo 2008¹¹ sull'approvvigionamento elettrico.¹²</p> <p>² Se nel caso di impianti con una potenza nominale in corrente alternata pari al massimo a 30 kVA non è possibile la trasmissione automatica, i dati possono essere trasmessi dal gestore del punto di misurazione, a condizione che sia giuridicamente distinto dal produttore, oppure dall'auditor attraverso il portale dedicato alle garanzie di origine dell'organo di esecuzione.¹³</p> <p>³ Nel caso di impianti che, per la produzione di elettricità, utilizzano diversi vettori energetici (impianti ibridi), devono essere trasmesse anche le quote dei diversi vettori energetici.</p> <p>⁴ I dati di produzione devono essere comunicati all'organo di esecuzione al più tardi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. entro la fine del mese successivo, in caso di rilevamento mensile;b. entro la fine del mese successivo, in caso di rilevamento trimestrale;c. entro la fine di febbraio dell'anno successivo, in caso di rilevamento annuale.	<p><i>Art. 5, cpv. 4, lett. c</i></p> <p>⁴ I dati di produzione devono essere comunicati all'organo di esecuzione al più tardi:</p> <ul style="list-style-type: none">c. <i>Abrogato</i>

Art. 9c

Legge applicabile	Bozza di consultazione
-	<p><i>Art. 9c Disposizioni transitorie della modifica del...</i></p> <p>¹ Per i consumatori finali che non dispongono ancora di un sistema di misurazione intelligente di cui all'articolo 8a dell'ordinanza del 14 marzo 2008¹ sull'approvvigionamento elettrico (OAEI) il consumo elettrico dei singoli trimestri deve essere determinato sulla base dei profili di carico standard. L'impresa soggetta all'obbligo di etichettatura deve presentare, su richiesta, all'organo di esecuzione e ai propri consumatori finali il profilo di carico standard utilizzato.</p> <p>² Per gli impianti che non dispongono ancora di una procedura automatica per la trasmissione dei dati di misurazione, i dati di produzione possono continuare a essere rilevati annualmente. Tali dati devono essere trasmessi all'organo di esecuzione al più tardi entro la fine di febbraio dell'anno successivo. Ai fini dell'etichettatura le quantità di elettricità prodotta devono essere distribuite uniformemente su tutti e quattro i trimestri.</p>

¹ RS 734.71

Allegato 1

Legge applicabile	Bozza di consultazione
<p><i>Esigenze in materia di etichettatura dell'elettricità</i></p> <p><i>2 Etichettatura</i></p> <p>N. 2.1 2.1 <i>Per la fornitura in un determinato anno civile sono ammesse solamente garanzie di origine relative a un periodo di produzione in tale anno civile.</i></p> <p>N. 2.2 2.2 <i>L'etichettatura deve riferirsi ai dati dell'anno civile precedente.</i></p> <p>N. 2.3 2.3 <i>L'etichettatura si basa sulle garanzie di origine o sulle garanzie sostitutive di cui al numero 1.3, emesse per l'elettricità prodotta nell'anno civile precedente.</i></p> <p>N. 2.4 2.4 <i>L'etichettatura si effettua mediante tabella come nell'esempio riportato nella figura 1 o nella figura 2. Le dimensioni della tabella devono essere di almeno 10 × 7 cm.</i></p> <p>N. 2.5 2.5 <i>Se nella tabella il mix del prodotto viene indicato secondo l'articolo 4 capoverso 2 OEn (esempio: figura 2), occorre indicare anche la fonte della pubblicazione comune ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3.</i></p>	<p><i>Esigenze in materia di etichettatura dell'elettricità</i></p> <p><i>2 Etichettatura</i></p> <p>N. 2.1 2.1 <i>L'etichettatura deve essere eseguita separatamente per ogni trimestre civile. Per l'elettricità fornita in un determinato trimestre sono ammesse solamente garanzie di origine relative a un periodo di produzione in tale trimestre civile.</i></p> <p>N. 2.2 2.2 <i>Abrogato</i></p> <p>N. 2.3 2.3 <i>L'etichettatura si basa sulle garanzie di origine o sulle garanzie sostitutive di cui al numero 1.3.</i></p>